DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 4

Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia

(Modalita' di smaltimento dei rifiuti di origine industriale). Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorita':

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi. Le imprese possono inoltre:

a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

b) conferire, nei limiti della capacita' di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalita' previste dall'articolo 9-bis, ai fini del loro smaltimento all'estero.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-4-spedizioni-transfrontaliere-dei-rifiuti-prodotti-in-italia/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it